# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2273

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CAMPUS, CONTESTABILE, GALLOTTI, GARATTI, MANIS e SCOPELLITI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1995**

Modifica alle misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. — La recrudescenza dei sequestri di persona in Sardegna e la triste constatazione che la restrizione degli ostaggi si è protratta per periodi di tempo lunghissimi, con enormi disagi per la vittima e per i familiari, hanno chiaramente mostrato, almeno per quanto riguarda le esperienze in questa regione, l'inefficacia delle norme del decreto-legge 15 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, relative al blocco dei beni e al divieto dell'intermediazione nello scongiurare o scoraggiare tale efferato delitto, tanto semplice da porre in essere quanto vile e degradante. L'unico reale effetto di tale normativa è che essa ha portato in Sardegna ad un pericoloso allungamento dei tempi del rilascio dell'ostaggio, ad un aggravio di disagio e preoccupazioni per i congiunti oltre ad un irrazionale, e certamente non previsto dal legislatore, allontanamento dei familiari stessi dalle istituzioni con ulteriori difficoltà nelle indagini e nella possibilità di scoperta dei colpevoli, allontanando sempre di più le possibilità dello Stato di poter stroncare questa ignobile piaga.

Bisogna prendere atto infatti che anche il divieto dell'intermediazione non ha assolutamente ottenuto lo scopo di rendere impossibile il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dei criminali, ma che da questa norma deriva, oltre al già citato dilatarsi dei tempi, solo una inutile difficoltà per i familiari a trattare per la liberazione del loro congiunto, in quanto essi vengono costretti o a rivolgersi a persone legate al mondo criminale o a condurre le trattative nella più completa clandestinità; entrambe tali situazioni, oltre alle ovvie angoscie ed ai maggiori rischi per l'ostaggio, non consentono alle autorità inquirenti di poter acquisire elementi utili alle indagini nè durante nè dopo la conclusione del sequestro, a causa dei rischi penali cui incorrono altrimenti coloro che si sono prestati alle intermediazioni.

A quanto già detto si aggiunge inoltre il rischio, conseguente al blocco dei beni, di veder fiorire ai margini del sequestro un nuovo sbocco per l'usura, cui i familiari, per la necessità di dover reperire somme diventate purtroppo sempre più ingenti senza poter disporre dei loro patrimoni personali, possono essere costretti a rivolgersi.

Quanto fin qui sostenuto è ormai ampiamente evidente a vari livelli sia sociali che istituzionali almeno per quanto riguarda la realtà del sequestro di persona in Sardegna, regione in cui esso rappresenta purtroppo la tipologia del reato più caratteristico.

Si è ritenuto pertanto dover modificare, senza nel contempo volerla abrogare totalmente, la normativa relativa al blocco dei beni e al divieto dell'intermediazione, in modo da toglierle il carattere di obbligatorietà, riconducendola alla necessaria discrezionalità suscettibile di valutazioni diverse a seconda del luogo e delle circostanze.

Le modifiche proposte agli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 8 del 1991 consentono infatti una più ampia discrezionalità del magistrato inquirente e del giudice nel disporre le misure restrittive nei confronti del patrimonio della vittima e dei familiari, oltre all'obbligo di doverle opportunamente motivare; ma soprattutto si amplia la liceità nell'intermediazione ora limitata ai soli familiari, spesso del tutto impreparati oltre che sicuramente più deboli sul piano emotivo e quindi inidonei a portare avanti le trattative per il rilascio dell'ostaggio, anche ad eventuali altre persone che dalla famiglia vengano incaricate di tale delicatissimo compito.

Appare pleonastico riferirsi ancora all'assoluta necessità che l'attuale normativa del decreto-legge n. 82 del 1991 venga modifi-

cata, perchè se è vero che dovere dello Stato e del legislatore è quello di utilizzare tutti i mezzi per scongiurare i reati e per punire i colpevoli, è senz'altro ancora più vero che loro primo e fondamentale compito è quello della tutela della persona, soprattutto quando essa, per colpa di criminali tra i più vili ed abbietti, venga privata della libertà, e la sua vita divenga la merce di un ignobile mercato.

Infine si propone una modifica all'articolo 6, mutuata dell'attuale legislazione antimafia, riguardo gli sconti di pena per i dissociati. La norma che si vuole modificare prevede infatti delle riduzioni parziali di pena per il criminale che dissociandosi collabora con lo Stato; riduzioni peraltro che non hanno portato in questi anni ad alcun risultato concreto, mentre la normativa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha contribuito a determinare un costante aumento del numero dei mafiosi che si dissociano e collaborano con la giustizia. Si ritiene pertanto, valutando la pericolosità sociale delle organizzazioni criminali volte al sequestro di persona altrettanto gravi quanto quella delle più note organizzazioni mafiose, di dover chiedere analoghi strumenti per contrastare un fenomeno malavitoso così devastante in alcune realtà sociali ed in particolare in Sardegna.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente: «Quando si procede per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero può richiedere, per comprovati motivi, ed il giudice può disporre, con decreto motivato, il sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge ed ai parenti e affini conviventi».

2. Il comma 4-*bis* dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 è sostituito dal seguente:

«4-bis. Non è punibile chi, in accordo con i familiari del sequestrato, ha posto in essere le condotte indicate nel comma 4 al fine di proteggerne l'incolumità o di favorirne il rilascio».

3. Il comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 è sostituito dal seguente:

«3. Non è punibile chi in accordo con i familiari del sequestrato ha posto in essere le condotte indicate al comma 1 al fine di proteggerne l'incolumità o di favorirne il rilascio».

4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, le parole: «in misura non eccedente un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «da un terzo alla metà».